

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4006 del 03/08/2018
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 <i>l.</i> Ditta CARBOTRADE GAS S.R.L. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stazione di servizio per rifornimento carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni (PC), Via della Cascinetta.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4191 del 03/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **CARBOTRADE GAS S.R.L.** Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stazione di servizio per rifornimento carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni (PC), Via della Cascinetta.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **CARBOTRADE GAS S.R.L.**, avente sede legale in Comune di Pontey (AO), Strada Statale n° 26, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni e trasmessa dallo stesso con nota del 25/05/2018, prot. n° 10323 (acquisita agli atti il 28/05/2018 con prot. n° PGPC/2018/8530), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stazione di servizio per rifornimento carburanti per autotrazione" da svolgersi nell'impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via della Cascinetta;

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata per:

- l'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche e di prima pioggia;
- presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

Verificato che:

- le acque reflue di prima pioggia (provenienti dal dilavamento del piazzale) vengono trattate mediante un sistema costituito da pozzetto scolmatore, n° 3 vasche di accumulo, deoleatore statico e pozzetto con filtro oleoassorbente;
- le acque reflue domestiche (provenienti dal bar e dai servizi igienici) vengono trattate mediante un sistema composto da degrassatore (da 20 A.E.), fossa settica (da 20 A.E.), stazione di equalizzazione e da un impianto a fanghi attivi (da 20 A.E.);
- le acque reflue in uscita dai sistemi di trattamento di cui sopra danno origine ad un unico scarico costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia; tale scarico è dotato di un pozzetto di campionamento fiscale indicato con la denominazione "POZZETTO COLLETTORE" nell'elaborato n° A.02 del Maggio 2018;
- lo scarico recapita nel corpo idrico superficiale "canale di bonifica Colombarone" gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- le acque dei pluviali e di seconda pioggia recapitano separatamente in corpo idrico superficiale e non necessitano di autorizzazione;

Acquisito il parere favorevole, relativamente allo scarico e all'impatto acustico, espresso dal Comune di Castel San Giovanni con nota del 10/07/2018, prot. n° 13423 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/10885);

Preso atto che il Comune di Castel San Giovanni interpellato, rispetto agli adempimenti previsti dalla Legge Quadro n. 447/95, con nota acquisita agli atti in data 10/7/2018, prot. n. 1088, ha comunicato quanto segue: *" si ritiene escluso l'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico. A tal proposito si richiama la dichiarazione sostitutiva...omissis..."*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- la parte terza del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo, da ultimo revisionato con DDG n. 87 dell'01/09/2017;

Vista, altresì, la nota 16/05/2014, prot. n° PG/2014/210850 (acquisita agli atti provinciali in pari data con prot. n° 32463), con la quale la Regione Emilia Romagna ha fornito indicazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi costituiti dalla miscelazione di acque di prima pioggia/reflue di dilavamento con acque reflue domestiche;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CARBOTRADE GAS S.R.L.** per l'attività "stazione di servizio per rifornimento carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via della Cascinetta;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015 e n° 114 del 17/11/2017 alla responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai **sensi** dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CARBOTRADE GAS S.R.L.** (C. FISC. 00808990097), avente sede legale in Comune di Pontey (AO), Strada Statale n° 26, per l'attività di "stazione di servizio per rifornimento carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via della Cascinetta. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche e di prima pioggia, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di bonifica Colombarone";
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia**, avente recapito in un corpo idrico superficiale "canale di bonifica Colombarone", le seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico dovrà rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
- b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
- c) i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di depurazione dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere anche attrezzato per consentire un corretto campionamento delle acque reflue;
- d) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovranno essere previste la rimozione dei fanghi, dei grassi e degli oli dagli impianti stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Castel San Giovanni, all'ARPAE e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno nel letto del canale per difficoltà di deflusso;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Castel San Giovanni e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo:**

- ➔ che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto proveniente dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- ➔ quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica (n° prot. 3429 del 26/01/2018) nel NULLA-OSTA IDRAULICO in ordine alla conformità degli elaborati progettuali, e precisamente:
 - i manufatti di immissione nel canale consortile con le loro caratteristiche (quali ad esempio le

quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere progettati tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna;

- in corrispondenza dei manufatti di immissione il fondo e le sponde del canale consortile dovranno essere rivestiti in cls o pietrame al fine di evitare fenomeni erosivi e per segnalare la presenza degli stessi;
- l'osservanza del principio di invarianza idraulica, in fase esecutiva di cantiere, deve assicurare l'esercizio del volume di laminazione di progetto e, pertanto, la costruzione della vasca di laminazione e le relative connessioni idrauliche dovranno precedere la realizzazione delle superfici impermeabili previste;
- il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche provenienti dalla nuova urbanizzazione e afferente nel reticolo idraulico di bonifica, dovrà prevedere, da parte del richiedente, il mantenimento in perfetta efficienza ai fini della salvaguardia dei volumi utili;
- il sistema di gestione dovrà essere dimensionato con adeguato livello di sicurezza che tenga conto di eventuali insufficienze del sistema di raccolta e scarico delle acque bianche, tali da non determinare esondazioni a danno delle proprietà limitrofe;
- il nuovo bacino di laminazione in terra dovrà essere realizzato in modo tale da garantire un corridoio libero di almeno 5,00 m al fine di assicurare le attività istituzionali di guardiania del personale consortile lungo il canale di Bonifica Colombarone;

4. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni (PC).

Firmata digitalmente

per La Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni

(Ettore Niccoli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.